

DELIBERAZIONE 25 OTTOBRE 2022
532/2022/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REGIMI TIPICI DI ESSENZIALITÀ. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1224^a riunione del 25 ottobre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 517/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 517/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com (di seguito anche: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 452/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 452/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 luglio 2022, 303/2022/R/eel (di seguito anche: documento per la consultazione 303/2022/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna);
- la comunicazione di Terna, del 2 settembre 2022, prot. Autorità 37858, del 5 settembre 2022 (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), definiscono la disciplina tipica e i relativi diritti e obblighi cui deve attenersi l’utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali (di seguito: regimi tipici);
- il comma 64.18 stabilisce che, con cadenza annuale, Terna proponga all’Autorità i criteri per la definizione delle percentuali standard per la valorizzazione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura del corrispettivo di sbilanciamento;
- il comma 64.24 prevede che, nell’ambito del processo di definizione del quadro regolatorio dei regimi tipici, Terna proponga all’Autorità il rendimento standard, lo standard di emissione e il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, in relazione alle categorie tecnologia-combustibile delle unità di produzione termoelettriche;
- Terna ha presentato all’Autorità le proposte indicate ai commi 64.18 e 64.24 per l’anno 2023 con la comunicazione omonima;
- per quanto attiene al valore della componente a copertura dell’onere delle emissioni nel costo variabile riconosciuto valido nel regime di cui all’articolo 64 e nel costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte nel regime di reintegrazione, la regolazione vigente prevede che l’aggiornamento avvenga con cadenza mensile.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per quanto riguarda il regime di reintegrazione dei costi, i commi 65.13 e seguenti stabiliscono che, per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13, siano riconosciuti, tra gli altri, i costi relativi alle quote di ammortamento e alla remunerazione del capitale investito riconosciuto di ciascun impianto essenziale considerato; detti costi sono determinati annualmente, con la formula di cui al comma 65.15, per ciascuna immobilizzazione, materiale e immateriale che rispetti specifici requisiti; la menzionata formula prevede, tra l’altro, che il tasso annuo di

remunerazione del capitale investito sia espresso in termini nominali e al lordo delle imposte dirette e che le immobilizzazioni siano valorizzate a costo storico originario, escludendo rivalutazioni;

- con il TIWACC, l’Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito dei servizi infrastrutturali per il periodo regolatorio 2022-2027;
- con il documento per la consultazione 303/2022/R/eel, l’Autorità ha espresso l’orientamento di adottare le previsioni di seguito delineate, al fine di rendere il tasso di remunerazione applicato agli impianti essenziali in regime di reintegrazione coerente con quelli dei servizi infrastrutturali:
 - determinare il tasso di remunerazione applicato agli impianti essenziali in regime di reintegrazione con la metodologia di cui al TIWACC, con efficacia a decorrere dall’anno 2023 incluso e con alcuni adattamenti volti, tra l’altro, a considerare la cadenza annuale dell’aggiornamento e dell’applicazione della disciplina sull’essenzialità e l’esigenza degli utenti di impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali per un dato anno t di conoscere il tasso di remunerazione applicato nel regime di reintegrazione prima dei termini dell’anno $t-1$ entro cui sono tenuti a esprimersi in merito al regime di essenzialità che sarà applicato alle proprie risorse essenziali;
 - impiegare, per i parametri che, secondo il TIWACC, presentano in ogni caso una cadenza di aggiornamento pluriennale ($CP, UP, T, tc, TMR, \gamma, \varphi_{new}, \varphi_{old}, ADD, \beta^{asset}$ e g), i valori validi per la trasmissione elettrica in relazione all’anno considerato, stabilendo altresì che, ove, al momento della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito nel regime di reintegrazione di un dato anno, non sia ancora noto il valore di un parametro, si applichi il valore valido per l’anno precedente a quello considerato;
 - in relazione ai parametri che, ai sensi del TIWACC, sono soggetti ad aggiornamento con cadenza potenzialmente annuale ($RF^{nominal}, FP, isr, SPREAD, FPCR, iBoxx^{spot}, iBoxx^{10y}, ia$), effettuare in ogni caso l’aggiornamento del valore, prescindendo dal meccanismo di *trigger* di cui all’articolo 8 dell’Allegato A al TIWACC, al fine, tra l’altro, di mantenere una maggiore aderenza del tasso di remunerazione alle condizioni espresse dai mercati finanziari e tenere conto del fatto che la regolazione sull’essenzialità viene aggiornata e applicata di norma con una cadenza annuale;
 - nel calcolo del parametro rappresentativo del tasso di inflazione incorporato nei tassi di rendimento dei titoli di Stato (isr), utilizzare l’indice $EUHICP10Y=$ (fonte Thomson Reuters), in luogo dell’indice $ICAP EU INFL-LKD SWAP HICP 10Y - MIDDLE RATE$, per agevolare l’aggiornamento;
 - considerato che il tasso di remunerazione del capitale investito nel regime di reintegrazione è nominale, trasformare in termini nominali il tasso reale di remunerazione che deriva dall’applicazione della metodologia del TIWACC con gli adattamenti sopra descritti, utilizzando il parametro ia , che è il livello di inflazione attesa determinato sulla base delle previsioni della Banca Centrale Europea (di seguito: parametro ia);

- i partecipanti alla consultazione ritengono che la metodologia che intende applicare l’Autorità determini un tasso eccessivamente contenuto, soprattutto in considerazione della maggiore rischiosità dell’attività di produzione rispetto alla trasmissione elettrica, della transitorietà dell’ammissione al regime di reintegrazione rispetto ai tipici periodi di ammortamento e recupero degli investimenti in generazione elettrica e degli effetti sulla remunerazione derivanti dal lasso temporale tra il termine dell’anno cui si riferisce il corrispettivo di reintegrazione e la data attesa del riconoscimento del corrispettivo medesimo all’utente del dispacciamento interessato; a tal proposito, alcuni dei soggetti che hanno risposto alla consultazione hanno proposto valori alternativi del coefficiente rappresentativo del rischio sistematico;
- la maggior parte dei partecipanti alla consultazione condivide l’orientamento di effettuare in ogni caso l’aggiornamento con cadenza annuale, prescindendo dal meccanismo di *trigger*, e, al fine di convertire in termini nominali il tasso di rendimento, richiede di utilizzare l’ultimo valore disponibile del parametro *ia*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 63.11, l’utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico può richiedere l’ammissione al regime di reintegrazione per un periodo pluriennale;
- il comma 65.16 prevede che, qualora un impianto essenziale sia ammesso alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, il tasso di remunerazione del capitale sia pari, per ciascun anno dell’intero periodo suddetto, al tasso annuo utilizzato per la determinazione del corrispettivo relativo al primo anno del medesimo periodo.

CONSIDERATO, IN PIÙ, CHE:

- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l’Autorità ha definito i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti coinvolti nel programma di massimizzazione di cui all’articolo 5*bis* del decreto-legge 14/2022;
- la deliberazione 430/2022/R/eel stabilisce che:
 - per quanto attiene agli impianti del citato programma che sono anche impianti essenziali soggetti al regime tipico di cui all’articolo 64, siano impiegati nel periodo di massimizzazione, da un lato, i criteri di offerta del medesimo articolo, equiparando le quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell’utilizzo a quantità indispensabili per la sicurezza del sistema, e, dall’altro lato, il regime di remunerazione previsto per gli impianti interessati non essenziali, dato che il citato regime tipico di essenzialità non garantisce la reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti;
 - nel caso degli impianti interessati che sono anche impianti essenziali soggetti al regime di reintegrazione, si continuino ad applicare le disposizioni del menzionato regime anche nel periodo di massimizzazione, equiparando le quantità indicate da

Terna per la massimizzazione dell'utilizzo a quantità per cui gli impianti sono considerati singolarmente essenziali per la sicurezza del sistema.

CONSIDERATO, IN AGGIUNTA, CHE:

- con la deliberazione 517/2021/R/eel, sono state approvate alcune modifiche e integrazioni al Codice di rete funzionali a consentire, in situazioni di criticità, l'approvvigionamento delle risorse per la riserva terziaria di sostituzione a salire nella cd. fase preliminare al mercato del giorno prima (di seguito: MGP); in particolare, il Codice di rete stabilisce che:
 - detto approvvigionamento sia eseguito nei casi in cui Terna preveda, rispetto al giorno di riferimento, il verificarsi di particolari condizioni di criticità per cui la stima della riserva terziaria di sostituzione a salire disponibile in esito al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) sia tale da non consentire l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale;
 - gli utenti del dispacciamento titolari delle unità abilitate alla fornitura delle risorse per la riserva terziaria di sostituzione presentino obbligatoriamente le proprie offerte entro una certa ora del giorno che precede quello a cui tali offerte si riferiscono e Terna esegua la fase preliminare al MGP e comunichi l'esito prima della chiusura del MGP;
 - nella fase preliminare al MGP, Terna acquisti capacità di riserva a salire, minimizzando il costo di approvvigionamento delle risorse per la riserva terziaria di sostituzione, nel rispetto dei vincoli riferiti alle unità abilitate alla fornitura delle relative risorse;
 - le quantità complessivamente accettate per ogni unità abilitata alla fornitura delle risorse per la riserva terziaria di potenza siano valorizzate al corrispondente prezzo (*pay as bid*);
 - a tali quantità sia associato, ai fini del MSD, un prezzo pari a 0 €/MWh e le stesse vengano selezionate nel rispetto dell'ordine di merito economico fino a saturare le necessità;
 - nel caso in cui non renda effettivamente disponibili le quantità corrispondenti alle offerte di riserva selezionate, l'utente del dispacciamento non abbia diritto alla corrispondente remunerazione e, contestualmente, versi a Terna una penale volta a contrastare comportamenti opportunistici.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, con efficacia limitata all'anno 2023, le percentuali standard per la valorizzazione degli sbilanciamenti che Terna ha proposto con la comunicazione omonima;
- approvare, con efficacia limitata all'anno 2023, la proposta che, ai sensi del comma 64.24, Terna ha presentato all'Autorità con la comunicazione omonima, in merito agli standard delle categorie tecnologia-combustibile delle unità di produzione termoelettriche;

- per definire il quadro regolatorio generale per l'anno 2023 in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali, estendere al citato anno alcune disposizioni la cui validità è attualmente limitata all'anno 2022, quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti i prodotti di riferimento per la valorizzazione delle emissioni e di alcuni combustibili;
- per l'anno 2023, come per la valorizzazione del gas naturale (deliberazione 452/2022/R/eel), rendere settimanale la frequenza di aggiornamento del valore della componente a copertura dell'onere delle emissioni, che attualmente è mensile, al fine di tenere conto dell'accresciuta volatilità delle quotazioni di riferimento e di rendere detta componente maggiormente rappresentativa del valore a pronti delle emissioni.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- prevedere che, a decorrere dall'anno 2023, il tasso di remunerazione applicato agli impianti essenziali in regime di reintegrazione sia determinato secondo la metodologia consultata con il documento 303/2022/R/eel, con le seguenti modifiche:
 - il parametro β^{asset} è posto pari al valore associato alle attività regolate del settore elettrico caratterizzate dalla maggiore rischiosità (distribuzione e misura energia elettrica);
 - il tasso nominale che deriva dall'utilizzo della citata metodologia con la modifica descritta al precedente alinea è incrementato di 20 punti base, a copertura forfettaria di qualsiasi ulteriore elemento di onere finanziario, rischio e incertezza;
- stabilire quanto descritto al precedente punto al fine di tenere contestualmente conto:
 - della maggiore rischiosità dell'attività di generazione rispetto alla trasmissione elettrica, in un contesto in cui, però, i rischi cui sono esposti gli operatori della generazione in Italia sono tra l'altro attenuati, rispetto a mercati di tipo *energy-only*, dalla presenza di meccanismi di remunerazione della capacità e dal fatto che, sulla scorta di quanto sinora emerso dall'applicazione della disciplina sull'essenzialità, l'arco temporale atteso di essenzialità e di assoggettamento di una specifica risorsa essenziale alla citata disciplina tende a coprire una quota significativa dei tipici periodi di ammortamento e recupero degli investimenti in generazione elettrica;
 - che gli effetti di contrazione della remunerazione derivanti dal lasso temporale tra il termine dell'anno cui si riferisce il corrispettivo di reintegrazione e la data attesa del riconoscimento del corrispettivo medesimo all'utente del dispacciamento interessato sono tra l'altro mitigati in modo rilevante dal riconoscimento di acconti del corrispettivo di reintegrazione e dal fatto che detto corrispettivo possa assumere anche valori negativi;
- con riferimento all'anno 2023, effettuare l'aggiornamento al 30 settembre 2022 dei parametri previsti dalla metodologia sopra descritta; ciò determina un incremento del tasso di remunerazione di 490 punti base rispetto al valore applicato per l'anno corrente, considerando, ai fini dell'aggiornamento, l'ultimo dato disponibile del parametro inflattivo *ia* pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- per quanto riguarda i futuri provvedimenti relativi a istanze di ammissione al regime di reintegrazione per un periodo pluriennale, specificare che:
 - l'accoglimento di una richiesta di ammissione alla reintegrazione per un periodo pluriennale rileva ai fini dell'esenzione dalla presentazione di ulteriori istanze di ammissione per il periodo medesimo, ma non esclude che il provvedimento di ammissione possa essere oggetto di revoca da parte dell'Autorità, al fine anche di tenere conto dell'evoluzione delle condizioni di essenzialità relative all'impianto considerato;
 - l'efficacia dell'eventuale provvedimento di revoca dell'ammissione pluriennale decorre da un data successiva sia al 31 dicembre del primo anno del periodo pluriennale considerato sia alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento, così da assicurare un periodo minimo di copertura dell'atto di ammissione e, al contempo, evitare che la revoca abbia effetti retroattivi;
 - l'ammissione per un periodo pluriennale di un dato impianto non implica che il tasso di remunerazione per il calcolo della remunerazione del relativo capitale investito sia pari, per ciascun anno dell'intero periodo suddetto, al tasso annuo utilizzato per la determinazione del corrispettivo relativo al primo anno del periodo medesimo; in questo modo, la remunerazione del capitale, seguendo gli aggiornamenti annuali del tasso di remunerazione, può riflettere maggiormente l'evoluzione dell'inflazione e delle condizioni praticate dai mercati finanziari, anche alla luce dell'accresciuta volatilità delle menzionate variabili.

RITENUTO, IN PIÙ, OPPORTUNO:

- chiarire che, con riferimento agli impianti essenziali soggetti ai regimi tipici nel 2023 che sono anche impianti del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/2022, il presente provvedimento fa salve le disposizioni della deliberazione 430/2022/R/eel, ivi incluse quelle in relazione ai criteri di offerta e di remunerazione da applicare durante il periodo di massimizzazione.

RITENUTO, IN AGGIUNTA, OPPORTUNO:

- integrare i regimi tipici, stabilendo, tra l'altro, che:
 - la formulazione delle offerte sia soggetta ai vincoli e criteri definiti da Terna anche ai fini dell'esecuzione dell'eventuale fase preliminare al MGP;
 - le offerte per la fase preliminare al MGP siano formulate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto dell'unità considerata, come per le offerte nel MSD diverse da quelle relative alle quantità accettate nella menzionata fase preliminare, mentre queste ultime quantità siano rese disponibili sul MSD a un prezzo pari a zero;
 - il prezzo riconosciuto sia pari al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all'unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima nel

caso sia delle offerte accettate nel MSD diverse da quelle oggetto di accettazione nella fase preliminare al MGP, sia delle offerte accettate nella medesima fase e rese disponibili nel MSD a un prezzo pari a zero;

- nel caso del regime ordinario di cui all'articolo 64, le sopra descritte norme sulla formulazione e sulla valorizzazione delle offerte nella fase preliminare al MGP trovino applicazione limitatamente alle quantità indispensabili per la sicurezza del sistema elettrico;
- apportare le integrazioni descritte al precedente punto in modo tale da:
 - contenere il rischio che gli utenti del dispacciamento titolari di risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico assoggettate ai regimi tipici possano esercitare potere di mercato nei confronti di Terna nell'eventuale fase preliminare al MGP;
 - contribuire conseguentemente a minimizzare l'onere dell'approvvigionamento di riserva terziaria a salire nella menzionata fase;
 - evitare di attenuare gli effetti delle norme del Codice di rete volte a indurre l'utente del dispacciamento a rendere effettivamente disponibili le quantità accettate nella fase medesima.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- limitatamente all'anno in corso, prorogare alcune scadenze fissate dalla vigente disciplina dei regimi tipici, per tenere conto del fatto che talune attività sinora svolte in applicazione della disciplina medesima si sono protratte oltre i termini originariamente previsti e di assicurare così un più ordinato svolgimento delle stesse

DELIBERA

1. di approvare, nei termini esplicitati in premessa, per ciascuna delle categorie tecnologia-combustibile indicate al comma 77.36, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 – validi per l'anno 2023;
2. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 63.11, la proposizione dalle parole “L'accoglimento della richiesta di ammissione” sino alla fine del comma è sostituita dalla proposizione seguente:
“L'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale esenta l'utente dalla presentazione di ulteriori istanze di ammissione per il periodo medesimo. L'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, disposto con provvedimento adottato in data successiva all'1 novembre 2022, può essere revocato dall'Autorità con riferimento all'arco temporale che decorre da un data che risulta, contestualmente, successiva al 31 dicembre del primo anno del

- periodo pluriennale considerato e successiva alla data di pubblicazione del provvedimento di revoca.”;
- al comma 64.1, dopo le parole “Terna comunica, con adeguato anticipo rispetto al termine di chiusura del mercato del giorno prima” sono aggiunte le seguenti parole:
“o, in caso di esecuzione della fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all’Allegato 77 del Codice di rete, rispetto al termine per la presentazione delle offerte per detta fase”;
 - al comma 64.2, dopo le parole “l’utente del dispacciamento presenta offerte” sono aggiunte le seguenti parole:
“per la fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all’Allegato 77 del Codice di rete, e”;
 - al comma 64.3, le parole “Con riferimento al mercato del giorno prima” sono sostituite dalle seguenti parole:
“Con riferimento alla fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all’Allegato 77 del Codice di rete, al mercato del giorno prima”;
 - ai commi 64.5 e 64.6, dopo le parole “nei mercati di cui al comma 64.3” sono aggiunte le seguenti parole:
“diversi dalla fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all’Allegato 77 del Codice di rete,”;
 - al comma 64.7, la proposizione “Per ciascuna unità di produzione appartenente a un impianto di produzione incluso nell’elenco di cui al comma 63.1, le offerte di vendita e di acquisto nel mercato del servizio di dispacciamento sono formulate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto dell’unità medesima.” è sostituita dalla proposizione seguente:
“Per ciascuna unità di produzione appartenente a un impianto di produzione incluso nell’elenco di cui al comma 63.1, le offerte di vendita nella fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all’Allegato 77 del Codice di rete, limitatamente alle quantità di cui al comma 64.3, e le offerte di vendita e di acquisto nel mercato del servizio di dispacciamento diverse da quelle relative alle quantità accettate nella menzionata fase preliminare sono formulate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto dell’unità medesima, mentre le quantità accettate nella fase medesima sono rese disponibili sul mercato del servizio di dispacciamento a un prezzo pari a zero.”;
 - al comma 64.7, la proposizione dalle parole “Con riferimento alle offerte di vendita e di acquisto” sino alla fine del comma è sostituita dalla proposizione seguente:
“Con riferimento alle offerte di vendita e di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e corrispondenti alle quantità indispensabili per la sicurezza del sistema diverse da quelle oggetto di offerte accettate nella fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all’Allegato 77 del Codice di rete, e con riferimento alle offerte di vendita per quantità indispensabili che sono accettate nella medesima fase e rese disponibili nel mercato per il servizio di dispacciamento a prezzo pari a zero, il prezzo riconosciuto è pari, in ciascun

periodo rilevante, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all'unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima.”;

- ai commi 64.16 e 64.17.1, le parole “per gli anni dal 2011 al 2022” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2011 al 2023”;
- al comma 64.16, lettera a.2), le parole “per gli anni dal 2012 al 2022” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2012 al 2023”;
- ai commi 64.18.1 e 64.18.2, le parole “negli anni dal 2015 al 2022” sono sostituite dalle parole seguenti:
“negli anni dal 2015 al 2023”;
- al comma 64.19, lettera a), dopo le parole “periodo rilevante in questione” sono aggiunte le parole seguenti:
“sino all’anno 2022 e, per l’anno 2023, in relazione alle quotazioni dei giorni dal venerdì della seconda settimana precedente alla settimana che include il citato periodo rilevante al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il medesimo periodo rilevante”;
- al comma 64.19.2, il testo del comma è sostituito dal testo seguente: “
64.19.2 Per gli anni sino al 2022, se, in relazione a un certo mese, non è possibile determinare il valore di cui al comma 64.19, lettera a), a detto mese si associa il valore relativo all’ultimo mese per il quale è possibile il calcolo. Per l’anno 2023, se, in relazione a una certa settimana, non è possibile determinare il valore di cui al comma 64.19, lettera a), a detta settimana si associa il valore relativo all’ultima settimana per la quale è possibile il calcolo.”;
- al comma 64.19.3, lettera f), le parole “per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2022 al 2023”;
- al comma 65.1, prima delle parole “offerte sul mercato del giorno prima” sono aggiunte le parole seguenti:
“offerte per la fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all’Allegato 77 del Codice di rete, dall’1 novembre 2022 e”;
- al comma 65.3.3, la proposizione “le offerte nel mercato del servizio di dispacciamento sono formulate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto all’unità considerata” è sostituita dalla proposizione seguente:
“le offerte nella fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all’Allegato 77 del Codice di rete, dall’1 novembre 2022 e le offerte nel mercato del servizio di dispacciamento diverse da quelle relative alle quantità accettate nella menzionata fase preliminare sono formulate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto all’unità considerata, mentre le quantità accettate nella fase medesima sono rese disponibili sul mercato del servizio di dispacciamento a un prezzo pari a zero”;

- al comma 65.3.3, la proposizione dalle parole “con riferimento alle offerte” sino alla fine del comma è sostituita dalla proposizione seguente:
“sino al 2021 con riferimento alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e dal 2022 in relazione alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento diverse da quelle oggetto di offerte accettate nella fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all’Allegato 77 del Codice di rete, e in relazione alle offerte di vendita che sono accettate nella medesima fase e rese disponibili nel mercato per il servizio di dispacciamento a prezzo pari a zero, il prezzo riconosciuto è pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all’unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l’impianto di produzione dell’unità medesima.”;
- al comma 65.4, lettera b), dopo le parole “mercato del servizio di dispacciamento” sono aggiunte le seguenti parole:
“e, per gli anni dal 2022 e distintamente, attinenti alla vendita nella fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all’Allegato 77 del Codice di rete.”;
- al comma 65.6, le parole “per gli anni dal 2014 al 2022” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2014 al 2023”;
- al comma 65.16, dopo le parole “periodo pluriennale” sono aggiunte le parole seguenti:
“con provvedimento adottato prima del giorno 1 novembre 2022”;
- dopo il comma 65.17 è aggiunto il comma seguente: “
65.18 In relazione agli anni dal 2023, il tasso di remunerazione TR , di cui al comma 65.15., è determinato annualmente secondo la metodologia prevista dalla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata (TIWACC), con i seguenti adattamenti:
 - a) applicando, ai parametri CP , UP , T , tc , TMR , γ , φ_{new} , φ_{old} , ADD e g , i valori validi per la trasmissione elettrica in relazione all’anno considerato e, al parametro β^{asset} , il valore valido per la distribuzione e misura di energia elettrica per il medesimo anno; ove, al momento della determinazione del tasso, non sia ancora noto il valore di un parametro, è utilizzato il valore valido per l’anno precedente a quello considerato;
 - b) in relazione ai parametri $RF^{nominal}$, FP , isr , $SPREAD$, FP^{CRP} , $iBoxx^{spot}$, $iBoxx^{10y}$ e ia , effettuando in ogni caso l’aggiornamento del valore, prescindendo dal meccanismo di *trigger* di cui all’articolo 8 dell’Allegato A al TIWACC;
 - c) utilizzando l’indice $EUHICP10Y$ = (fonte Thomson Reuters), in luogo dell’indice $ICAP EU INFL-LKD SWAP HICP 10Y - MIDDLE RATE$, nel calcolo del parametro rappresentativo del tasso di inflazione incorporato nei tassi di rendimento dei titoli di Stato (isr);

- d) trasformato, in termini nominali, con la seguente formula, il tasso reale di remunerazione che deriva dall'applicazione della metodologia del TIWACC con gli adattamenti di cui alle precedenti lettere:

$$W_{pre-tax}^{nominal} = (1 + W_{pre-tax}^{real}) (1 + ia) - 1$$

- e) maggiorando di 20 punti base il risultato del passaggio descritto alla lettera precedente.”;
- alla fine dell'articolo 77 sono aggiunti i commi seguenti: “
 - 77.53 Nell'anno 2022, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei regimi di essenzialità di cui agli articoli 64 e 65:
 - a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al giorno 8 novembre;
 - b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 14 novembre;
 - c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 30 novembre.
 - 77.54 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2023 sono le medesime di quelle indicate al comma 77.36.
 - 77.55 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2023, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2022 ai sensi del comma 77.50 o approvato per l'anno 2022 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2023, sono esclusi i criteri specifici già esclusi dalla conferma per l'anno 2022 ed elencati al comma 77.50.
 - 77.56 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2023:
 - a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera d), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.55;
 - b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15, definito secondo la metodologia di cui al comma 65.18, è pari al tasso di cui al comma 77.51, lettera b), incrementato di 490 punti base;
 - c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi

- agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2021 e dei primi cinque mesi dell'anno 2022; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 14 novembre 2022;
- d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.55;
 - e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.55;
 - f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.55;
 - g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
 - h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono rispettivamente pari a 1,5% e 1,6%;
 - i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc.”;
3. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A. e ad A2A ENERGIEFUTURE S.p.A., ACEA ENERGIA S.p.A., ALPERIA TRADING S.r.l., AXPO ITALIA S.p.A., C.V.A. ENERGIE S.r.l., ENEL PRODUZIONE S.p.A., EP PRODUZIONE S.p.A., IREN ENERGIA S.p.A., ITAL GREEN ENERGY S.r.l., S.I.P.P.I.C. S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini